

## **L'intervento di polizia nella violenza assistita**

Il concetto di violenza assistita è relativamente recente nel panorama scientifico e giuridico internazionale ma lo è soprattutto nel panorama italiano.

Secondo il C.I.S.M.A.I. – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, per violenza assistita si intende *l'esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.*

Occorre distinguere i casi in cui il bambino fa esperienza diretta della violenza, quando cioè vi assiste di persona, o indiretta, quando cioè ne è messo al corrente da altri o ne percepisce gli effetti e le conseguenze da altri segnali o indizi inequivocabili.

È persino intuitivo che l'esposizione alla violenza che colpisce un altro familiare, o sin'anche un animale domestico provoca nel bambino effetti molto gravi, a volte anche paragonabili alle conseguenze degli abusi. Non esistono studi statistici sul fenomeno anche perchè sino a pochissimo tempo fa la categorizzazione concettuale del potenziale, enorme danno che subisce il minore che cresce in un contesto violento non era né pacifica né diffusa.

Studi che dimostrino la correlazione tra l'assistere alla violenza domestica e la possibilità che la salute del minore possa essere permanentemente compromessa non esistono e probabilmente in linea generale stabilire una connessione diretta di causa effetto scientificamente probante non potrà essere mai automatica ma dovrà essere dimostrata caso per caso. Tuttavia appare evidente, almeno a livello intuitivo, che prevenire la violenza domestica significa anche prevenire disturbi psicologici ed emotivi negli adulti del futuro e con ogni probabilità significa interrompere il circuito della violenza che si perpetua anche (e soprattutto) per contagio e imitazione.

*“È violento con me, si ubriaca e mi picchia spesso ma con i figli è un buon padre, loro non li tocca mai”.* Ogni operatore del settore ha sentito decine di volte questa frase, sia dalle vittime di violenza che dagli stessi addetti ai lavori, i suoi colleghi in senso lato. Questa frase è un autentico paradigma di un pensiero ancora molto diffuso e sintetizza l'idea che sarebbe possibile essere violenti con il partner e buoni genitori con i figli nello stesso tempo. E pazienza quando questo concetto è il retaggio culturale di chi, magari per un vissuto traumatico non risolto, è portato a sopportare e persino a giustificare la violenza che subisce, ma il vero problema è quando sono gli stessi operatori a farsi portatori di questo assunto: perchè alcuni ancora lo fanno, ad ogni latitudine professionale, senza troppe differenze tra ambiti sociali e giuridici. La conseguenza di questa forma mentis è la sostanziale irrilevanza a cui viene relegato il fatto che i minori crescano assistendo, direttamente o indirettamente alle violenze consumate su un familiare.

Si tratta, a dirla con estrema chiarezza, di minori che spesso vivono in un clima in cui la figura femminile della famiglia subisce una violenza esercitata sistematicamente in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare la sua identità attraverso l'assoggettamento sia fisico che psicologico.

Come ogni forma di cultura che si traduce in comportamenti e regole di vita, anche la sub cultura vetero patriarcale tende a riprodursi e a diffondersi attraverso l'assimilazione e l'imitazione dei modelli di riferimento da parte delle giovani generazioni e non vi è dubbio che questo rallenti l'affermazione di una cultura basata invece sulla parità di genere.

La palude familistica da cui la cultura italiana fatica ad emergere, si specchia nel drammatico ritardo con cui questo tema viene affrontato dalle scienze che si occupano della tutela dei minori ma sarebbe semplicistico, e profondamente sbagliato accusare di questi ritardi la sola scienza giuridica, o ritenere il legislatore l'unico inadempiente rispetto al perseguire dinamiche potenzialmente così devastanti come questa.

Il legislatore ha, qui e anche altrove, precise responsabilità rispetto alla farraginosa e poco omogenea normativa che sanziona la violenza domestica e quella contro i minori tuttavia non è solo a chi fa le leggi che si può imputare la responsabilità di un ritardo che ha radici più profonde del lassismo parlamentare perché se è vero che altre discipline scientifiche – nella fattispecie la psicologia, si occupano di questo fenomeno da più tempo è purtroppo evidente che se questo rimane un sapere specialistico, lo definirei quasi esclusivamente clinico, il dramma della violenza assistita non riesce a permeare la coscienza collettiva e rimane confinato nel ghetto degli esperti.

Mi servirò di un ragionamento sociologico per tentare di dimostrare quanto ho affermato.

La percezione della negatività e pericolosità dell'espone i minori alla violenza è un fenomeno sociale di natura prima di tutto morale.

*Se è vero, come ha insegnato Durkheim che ogni fenomeno morale non è misurabile direttamente in nessun modo, ne deriva che per fare un diagramma dei mutamenti di forma della solidarietà morale noi dobbiamo sostituire al fatto interno che ci sfugge, un simbolo esterno (fait exterieur) che lo rappresenta. Questo fatto esterno lo si può trovare solo nelle regole del diritto. Ogni qual volta sussiste stabilmente una forma di vita sociale, le regole morali finiscono per essere codificate in leggi, ed il ritardo delle leggi su questa questione non esprime altro che un ritardo culturale diffuso e preoccupante.*

In Italia tuttora non esiste una normativa adeguata al problema in esame ma non si può dire, in tutta onestà, che questo strida con la rappresentazione che la parte più rilevante della popolazione ha di questo problema.

Ne è invece lo specchio più o meno attendibile tanto che, da un punto di vista giuridico, il reato di maltrattamenti in famiglia commesso con violenza su un membro della famiglia non include praticamente mai, tra le parti lese i minori che assistono.

In quella forse rimane l'interpretazione dottrinale (e giurisprudenziale prevalente) per considerare i minori vittime del reato occorre dimostrare che il colpevole ha coscientemente scelto di fare assistere i minori alla violenza, al fine precipuo di causare loro un danno psicologico. Poiché il reato di maltrattamenti è caratterizzato dal dolo il giudice dovrà stabilire la volontarietà degli atti commessi dal reo ed il nesso di causalità tra questi e i danni subiti dai figli.

Oggi si assiste finalmente a qualche segnale incoraggiante. Sebbene le innovazioni legislative che tengono conto della consumazione della violenza davanti ai minori siano recentissime e ancora, mi sento di affermare che qualcosa inizia a muoversi.

Qualcosa che autorizza a guardare al futuro con rinnovata speranza perchè, sebbene lentamente, il pachiderma normativo si muove. Nulla a che vedere con il diritto statunitense, e nemmeno nulla a che fare con il coraggio della Spagna nel creare un Tribunale della famiglia che costituisce un organo fondamentale e un segnale culturale significativo contro la violenza domestica in tutte le sue forme, ma come ho detto, meglio di niente.

In relazione alla violenza assistita si è passati da una sostanziale irrilevanza giuridica della presenza o meno di minori alla possibilità, complicata e poco percorsa, di considerarla fattispecie di reato autonoma (in taluni casi è possibile) alla sua qualificazione almeno come una delle circostanze aggravanti dei reati.

Se fino a qualche anno fa per ipotizzare il reato di maltrattamenti commesso sistematicamente davanti ai minori (non oggetto di violenze dirette) sarebbe stato necessario dimostrare un dolo specifico di nuocere ai figli nonché provare che l'aver assistito aveva procurato una qualche forma di danno, ora la situazione è parzialmente mutata.

Gli ordini di fattori che hanno determinato il cambiamento di prospettiva giuridica della violenza assistita fanno capo a due momenti importanti della vita giudiziaria e legislativa del paese: la sentenza della Corte di Cassazione n. 2318/2010 e la legge n. 119 del 15 ottobre 2013.

Con la sentenza n. 2318 del 22 novembre 2010 la Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 2003/2009 della Corte d'Appello di Torino. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, ed aveva affermato la penale responsabilità di un convivente in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia in danno sia della convivente che e dei figli minori, nonché di lesioni volontarie aggravate in danno alla convivente.

La Corte di Appello aveva ritenuto provate entrambe le fattispecie delittuose a carico dell'uomo anche se aveva dato atto che le violenze fisiche erano state sempre e solo nei confronti della sola convivente e mai dei minori, i quali vi avevano solo assistito. La difesa aveva sostenuto invece che il reato poteva ritenersi integrato solo in

presenza di condotte maltrattanti dirette anche contro i minori e che gli effetti di un reato commesso contro un altro soggetto non possono integrare reato autonomo solo per gli effetti dannosi che derivano a chi assiste (i figli). Vi era poi, secondo la difesa dell'imputato, un'assenza di prove concrete in riferimento alle patologie (come la bulimia della minore) che i minori avevano sviluppato e mancava la certezza del nesso causale tra le patologie stesse ed il comportamento violento tenuto dall'imputato. Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato dalla Corte Suprema che ha confermato la penale responsabilità dell'uomo. Ne consegue che secondo la suprema corte costituisce maltrattamento verso i minori anche il sottoporli ad un clima familiare violento. Il principio affermato è dunque fondamentale perché ribadisce la complessità e la non tassatività della condotta criminosa in riferimento al destinatario principale della violenza ma ne estende la portata all'intero nucleo familiare che viene a soffrire per la condotta violenta del maltrattante.

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., lo stato di umiliazione e di sofferenza delle vittime non deve quindi necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere da un determinato soggetto contro un altro, "ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi e a prescindere dall'entità numerica degli episodi vessatori..".

Nell'ambito degli interventi che hanno contraddistinto l'attività legislativa di questi ultimi anni si inserisce anche una ulteriore fattispecie, introdotta dalla l. 119/2013. Di questa fattispecie occorre tenere conto qualora la condotta violenta non integrasse una fattispecie di reato autonoma, quella cioè di maltrattamenti sopra descritta (in verità non semplicissima da ravvisare e sostenere da un punto di vista giudiziario e processuale). La nuova disposizione normativa prevede che il commettere reati di natura violenta in presenza di minori o donne in stato di gravidanza costituisce una circostanza aggravante comune del reato ed è quindi suscettibile di elevare la pena prevista per il reato che si commette sino ad un terzo in più.

All'art. 61 del Codice penale come 1 viene aggiunto il comma n. 11-quinquies che prevede come circostanza aggravante comune: *"l'averne, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza"* (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies).

Finalmente quindi il commettere reati violenti davanti a minori (e donne in stato di gravidanza) diventa una circostanza giuridicamente rilevante suscettibile di elevare la pena in misura significativa. Costituito una specifica aggravante di alcuni reati per i quali gli operatori di polizia normalmente procedono nella loro quotidiana attività

appare evidente come essi debbano accertarsi con la massima cura del fatto in quanto la presenza o meno di minori incide direttamente nella qualificazione giuridica della condotta del reo con conseguenze diretta sia nella valutazione della sua personalità che sulla determinazione finale della pena.

Anche in questo specifico ambito la parte intestata alle forze dell'ordine è fondamentale. Sono gli operatori di polizia gli che hanno la possibilità di osservare se la violenza sia consumata davanti ai minori e sempre gli operatori di polizia sono coloro che possono, specie per quanto attiene la parte più squisitamente investigativa del loro lavoro, verificare se e quanto questa esposizione possa costituire una circostanza aggravante di una violenza commessa contro qualcun altro o invece, come rilevato nella sentenza che ho citato, fattispecie di reato autonoma dove il minore che assiste, per il modo e le conseguenza che il trauma ha su di lui, è vittima esso stesso del reato, e da semplice spettatore diventa parte offesa.

Si tratta quindi di mettere in condizione il pubblico ministero di formulare le ipotesi di reato più congrue a quanto accaduto. Come per ogni tipo di reato diventa fondamentale seguire una procedura corretta e documentare con precisione e ricchezza di particolari l'attività di primo intervento e di successiva indagine. Per quanto attiene all'intervento in emergenza:

Il lavoro di documentazione dell'intervento inizia dall'operatore che risponde al telefono che dovrà:

Acquisire già al telefono un quadro completo della situazione

Fare intervenire immediatamente la Volante più vicina

Redigere una relazione completa del suo dialogo, e ove possibile, registrarla.

Mantenere un costante contatto con gli operatori sul posto, incrociando le informazioni avute al telefono con quelle che le persone riferiscono al personale intervenuto

L'operatore che interviene in famiglia deve dunque osservare, e darne atto nella sua relazione, il contesto in cui è maturata la situazione. Deve indicare l'eventuale presenza nel nucleo familiare di quegli indicatori che tipicamente sono correlabili ad una situazione di disagio, trascuratezza, maltrattamento o abuso che se identificati comporteranno un approfondimento di indagine da parte del secondo livello. Per avere un'idea attendibile della situazione l'operatore deve assumere informazioni anche dai familiari presenti sul posto.

### Consigli operativi

Il colloquio con i membri di una famiglia in cui si è reso necessario un intervento di polizia deve essere condotto dagli operatori in forma privata allo scopo di mettere in condizione le persone di esprimersi liberamente e senza il timore paura di immediate ritorsioni da parte di altri familiari non appena la polizia se ne sarà andata.

I colloqui separati consentono all'operatore di incrociare le informazioni circa l'origine del conflitto familiare e toglie la possibilità ai protagonisti di raffazzonare

versioni di comodo allo scopo di togliere di torno la polizia.

L'operatore deve tenere presente che anche in situazioni di maltrattamenti gravi, o di abusi sessuali, ogni nucleo familiare, di fronte all'intervento dell'autorità – specie poliziesca – reagisce istintivamente con un moto di chiusura e spesso almeno inizialmente si ricompatta per respingere l'ingerenza esterna.

In sintesi l'operatore che interviene in emergenza deve anche

Osservare le condizioni igieniche complessive della casa, dell'ambiente dove vive il minore

osservare la sua persona, i suoi abiti, il suo modo di porsi, la capacità di eloquio, eventuali segni relativi a lesioni sospette

Cogliere eventuali segnali di paura nei confronti di qualche familiare

Descrivere nella relazione di servizio quale è stata l'origine della disputa familiare e, separando i contendenti, avere sempre colloqui privati con loro (minori compresi, ove possibile) senza assumere informazioni davanti all'intera assemblea familiare.

Raccogliere immediatamente qualche testimonianza dei vicini di casa, laddove presenti, in modo discreto o invitarli in ufficio per il giorno successivo

Non è infrequente che durante le indagini, anche dopo che la violenza domestica è emersa, sia necessaria una attività di persuasione da parte degli operatori nei confronti sia dei testimoni che delle vittime stesse. All'operatore occorrono tempo e credibilità, umana e professionale, per stabilire un'alleanza, un patto fiduciario con i membri della famiglia affinché si squarci il velo di omertà che normalmente copre la violenza domestica.

Nell'approcciarsi al contesto familiare l'operatore di polizia deve tenere conto che la peculiare condizione di fragilità e di sfiducia di chi subisce e assiste da anni alla violenza domestica può indurre una resistenza straordinaria a rivelare ciò che sa ed a chiudersi in un isolamento completo.

L'acquisizione della consapevolezza che rivelare e denunciare la violenza non è tradire la famiglia ma rivendicare il diritto ad una vita libera da soprusi e violenze per le vittime, i minori in modo particolare, non è un passo né semplice né scontato. Spezzare il circuito della violenza familiare richiede un coraggio ed una decisione straordinari perché farlo significa porsi fuori dalla famiglia, significa sciogliere il patto di sangue di un'appartenenza che è fondamentale per ogni essere umano. Questo induce un senso di colpa ed una solitudine di cui l'operatore di polizia deve essere consapevole quando indaga per scoprire la verità.

Ecco perché la prima, talvolta unica, osservazione da parte dell'operatore che interviene nella fase in cui si verifica l'escalation può essere decisiva per la rivelazione di un universo di violenza che può anche essere celata, spesso lo è, anche dalle vittime stesse.

In molti casi di violenza domestica che emergono, se si indaga a ritroso c'è quasi sempre stato qualcuno tra poliziotti, insegnanti, sanitari, assistenti sociali,

professionisti sociali che poteva vedere e non ha visto, che ha avuto un approccio distratto, che non ha ritenuto di dare importanza a degli indicatori evidenti.

È importante, e spesso decisivo per le indagini che l'operatore di polizia rediga una relazione completa e ricca di particolari. Sono assolutamente da evitare note stringate, sbrigative o riassuntive. Tutte le circostanze che sono indicative del clima instaurato in famiglia e della personalità dei soggetti, sia l'indagato che gli altri, sono un materiale conoscitivo preziosissimo – perchè raccolto senza dissimulazioni nel momento in cui i fatti sono accaduti – che possono orientare gli inquirenti verso le scelte più opportune, in tema di proseguimento delle indagini o di scelta di ricorrere alla richiesta di misure cautelari.

### Consigli

La prassi migliore in caso di violenze esplicite in famiglia è negoziare, con pazienza e abilità, e provvedere al trasferimento del minore in ambito ospedaliero anche solo per un monitoraggio delle sue condizioni. Questo tipo di intervento che assume un connotato prettamente di aiuto che rende più improbabili escalation di violenza, sia durante l'intervento degli operatori che in seguito. L'ospedale è inoltre un luogo sicuro che permette alla rete di protezione di assumere le decisioni dopo le necessarie valutazioni.

Una ulteriore possibilità, relativa ai casi di violenza più gravi, è disporre un immediato allontanamento della casa familiare del maltrattante attraverso l'emissione di una misura cautelare a suo carico.

Le misure cautelari che limitano la libertà personale sono di competenza, come è ovvio che sia in uno stato democratico, dell'Autorità Giudiziaria che sola, può limitare la libertà individuale di una persona. Tuttavia la legge n. 119 del 25/10/2013 ha introdotto una importante novità perché prevede che l'allontanamento dalla casa familiare possa essere disposto (ed eseguito direttamente) dalla polizia giudiziaria che interviene in flagranza di un delitto connesso alla violenza domestica.

L'art. 384 bis del Codice di Procedura Penale prevede che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

La nuova disposizione trova applicazione:

- nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis,

comma 6, c.p.p., vale a dire: 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies e 609-octies e 612, secondo comma, del codice penale commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente;

- ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate e quindi ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa;
- è prevista una mera facoltà in capo alla polizia giudiziaria che, però dovrà essere esercitata tenendo conte delle prioritarie esigenze di salvaguardia della persona offesa.

La misura consiste nell'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, così come previsto dall'art. 282 bis, comma 1, c.p.p.. L'esecuzione è intestata alla stessa polizia giudiziaria, che se necessario la adotterà anche coattivamente.

Si tratta di una rilevante novità che intesta alla Polizia, e quindi proprio agli operatori che intervengono in flagranza di reato, il potere di disporre una misura che limita la libertà personale (occorre ovviamente l'autorizzazione del Pubblico Ministero ma è del tutto evidente come in questa procedura sia la Polizia a dover valutare in senso prognostico il pericolo a cui sono esposte le vittime della violenza).

Appare inoltre evidente come l'esercizio di tale facoltà da parte della polizia giudiziaria sia in realtà difficile e poco attuabile proprio in considerazione della natura dei reati in questione che richiedono una specifica conoscenza (e relativa gravità indiziaria) delle condotte precedenti a quella per cui gli operatori sono intervenuti. Solo le condotte precedenti, infatti, saldandosi con quelle rilevate in flagranza dalla polizia giudiziaria, consentono di ritenere integrati gli estremi del reato. Tuttavia la possibilità che l'equipaggio intervenuto possa conoscere nel dettaglio le condotte precedenti, o possa in qualche modo reperire notizie attendibili che rendano integrabile il reato rendono l'adozione di questa misura cautelare più una norma simbolica che realmente attuabile ma che tuttavia si inserisce positivamente nel percorso di implementazione e modifica delle normative per renderle più adatte a contrastare la violenza.

La possibilità concreta di attuazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare direttamente da parte della Polizia Giudiziaria rimane limitata ad un ristretto numero di casi che necessiterebbe, per poter diventare uno strumento incisivo, di una costante e positiva interazione tra la Polizia Giudiziaria stessa e la Procura della Repubblica di cui essa diventa, mai come in questa occasione, la longa manu.



La rimodulazione continua degli strumenti normativi, si pensi anche alla possibilità che il Questore possa, anche senza alcuna richiesta da parte delle vittime, infliggere l'ammonizione in occasione di fatti riconducibili alla violenza domestica, testimonia che il tema ha finalmente trovato una sua centralità che pone in capo agli operatori di polizia che presidiano fisicamente il territorio responsabilità sempre più complesse.